

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SERVIZIO PERSONALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO PER LA DIRIGENZA – ANNO 2024

MODULO 1 – SCHEDA 1.1

Data di sottoscrizione	4/11/2024	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2024	
Composizione delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente: Dr. Fabrizio Giannangeli Componenti: Dr. Marco De Santis Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie: CGIL Fp - CISL Fp – UIL Fpl – DIRER	
Soggetti destinatari	Personale regionale dirigenziale	
Materie trattate dal contratto integrativo	Istituti contrattuali previsti dall'art.57 CCNL 2016-2018 integrati dall'art.39 CCNL 2019-2021: <ul style="list-style-type: none"> - Retribuzione di Posizione - Retribuzione di Risultato 	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa	Certificazioni n.2/2024 del 10 luglio (verbale n. 29/2024) e n.6/2024 del 22 ottobre (verbale 42/2024). Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area dirigenziale.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 29/04/2022 è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – triennio 2022/2024, di cui alla L. 190/2012.
		Con D.G.R. n.72 del 31.01.2024 è stato approvato il Piano delle Prestazioni relativo all'anno 2024. Le risultanze gestionali relative all'esercizio 2024, inerenti il predetto piano, saranno elaborate dal competente Servizio e trasmesse all'OIV per la valutazione dei risultati dei dirigenti e la conseguente valutazione del personale del comparto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie – Risultati attesi – altre informazioni utili).

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito- materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

L’ipotesi di contratto integrativo economico stipulato in data 4/11/2024 disciplina l’utilizzo del Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti relative all’anno 2024.

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale Dirigenziale dell’Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 17 dicembre 2020, ha introdotto con la nuova disciplina prevista dall’art. 57 la modalità di determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato successivamente integrata dall’art 39 del contratto del 16 luglio 2024;

Va evidenziato che per il 2024 il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui al D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all’art. 23, comma 2, che: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.

Si rileva che, con l’art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: “...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

L’entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”, il quale all’art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020*” ha sottoposto il fondo ad un ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Le risultanze della quantificazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2024 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall’art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Con determinazioni n. DPB011/420 del 29.04.2024 e DPB011/705 del 11.10.2024 il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in virtù della nuova disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL 2016-2018, successivamente integrata dall'art 39 del contratto del 16 luglio 2024 e delle disposizioni legislative vigenti in materia di Contrattazione integrativa.

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art.56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art.43 della legge n.449/1997, di cui all'art.24, comma 3 del d.lgs. n.165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre i ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art.60;
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili (art. 57 lett.e).

Con il CCNL del 16.07.2024 il fondo è stato incrementato stabilmente di un importo pari al 2,01% del Monte salari 2018 (art.39 comma 1) e secondo le disponibilità dell'Ente nella misura massima dello 0,22%.

Riepilogo delle voci di costituzione del fondo:

Personale Dirigente CCNL 17.12.2020 – CCNL 16.07.2024	Det. 420/2024 e 705/2004
Articolo 57, comma 2, Lett.a)	4.628.031
Articolo 57, comma 2, Lett.c) – RIA Personale cessato	22.484
Articolo 57, comma 2, Lett.d)	50.000
Articolo 57, comma 2, Lett.e)	1.693.614
CCNL 2019-2021 – Articolo 39, comma 1 (Incremento 2,01% Monte salari 2018)	104.903
CCNL 2019-2021 – Articolo 39, comma 3 (Incremento 0,22% Monte salari 2018)	11.482
Economie anno precedente	-
TOTALE FONDO	6.510.514
Riduzione ex art.1, comma 456, Legge n.147/2013 – Art.1 comma 236, Legge n.208/2015	1.839.615
TOTALE FONDO LORDO AL NETTO DELLA DECURTAZIONE	4.670.899
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	
Posizioni dirigenziali transitate in Regione per Trasferimento Funzioni	251.966
Articolo 56, comma 1 (incremento 1,53% Monte salari dirigenza anno 2015)	92.419
Articolo 57, comma 2, lett. d)	50.000
CCNL 2019-2021 – Articolo 39, comma 1 (Incremento 2,01% Monte salari 2018)	104.903
CCNL 2019-2021 – Articolo 39, comma 1 (Incremento 0,22% Monte salari 2018)	11.482
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	510.771
TOTALE FONDO 2024 SOGGETTO AL LIMITE	4.160.128
ART.23 COMMA 2, D.LGS 75/2017	
FONDO LIMITE ANNO 2016	4.302.549
RISPETTO LIMITE	142.421

Tabella di costituzione del Fondo come da determinazione dpb011/420 e dpb011/705 (Certificazione Collegio dei revisori n.2/2024 del 10 luglio e n.6/2024 del 22 ottobre)

VOCI DI COSTITUZIONE	Det. 420/2024 e 705/2004
Art.57 comma 2 lett.a) CCNL 2016/2018 Unico importo certificato risorse certe e stabili	4.628.031
Art.57 c.2 lett.b)	-
Art.57 c.2 lett.c)	22.484
Art.57 c.2 lett.d)	50.000
Art.57 c.2 lett.e)	1.693.614
Integrazione CCNL 16.07.2024 – 0,22%	11.482
Integrazione CCNL 16.07.2024 – 2,01%	104.903
Riduzione consolidata	1.839.615
TOTALE FONDO	4.670.899
Totale Fondo soggetto al limite art.23 comma 2 D.Lgs 75/2017	4.160.128
Limite 2016	4.302.549
Riduzione art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
Art.33 D.L. 34/2019 (aumento/riduzione)	-
Retribuzione di posizione	3.968.899
Retribuzione di risultato	702.000

Destinazione risorse - Accordo del 4 novembre 2024

Retribuzione di posizione	3.968.899
Retribuzione di risultato	702.000
TOTALE FONDO DESTINATO	4.670.899

In merito all'accordo del 4 novembre si segnala che per mero errore materiale il documento sottoscritto riporta come valore del "Totale Fondo soggetto al limite art.23 comma 2 D.Lgs 75/2017" l'importo di € 4.125.124 anziché quello corretto pari ad € 4.160.128 indicato nella determinazione DPB011/705 del 11.10.2024.

Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Essendo il contratto sottoscritto un contratto esclusivamente di tipo economico che ha valenza annuale non sono state riviste le clausole normative del contratto collettivo decentrato integrativo. Si applica inoltre l'Istituto relativo agli Incarichi ad interim previsto nell'accordo Stralcio CCI Area dirigenza del 13 aprile 2021.

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Il sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente risulta articolato nella maniera di seguito indicata:

Fase 1 - Predisposizione (ed approvazione) dei principali documenti di programmazione economico finanziaria;

Fase 2 – Definizione (ed approvazione) degli obiettivi strategici triennali;

Fase 3 – Elaborazione previa opportuna negoziazione, degli obiettivi ed individuazione dei relativi indicatori e target di riferimento con conseguente approvazione del piano delle prestazioni;

Fase 4 – Monitoraggio semestrale;

Fase 5 – Misurazione e valutazione annuale;

Fase 6 – Erogazione degli incentivi economici

Fase 7 - Rendicontazione

Il sistema di misurazione della performance individuale trova applicazione:

- per il personale dirigenziale
- per i titolari di posizione organizzativa
- per i dipendenti

La misurazione e valutazione della prestazione del personale dirigenziale riguarda due principali ambiti:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- 2) le competenze organizzative, gestionali e professionali.

Le risultanze del sistema di valutazione sono utilizzate:

- a) per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato al risultato secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativo e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 8 aprile 2011 n. 6;
- b) per l'applicazione di tutti quegli istituti giuridici che fanno riferimento al merito.

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance) adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del D.Lgs 150/2009

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo sono relativi alla corresponsione della retribuzione accessoria di tutti gli istituti che fanno riferimento al merito sulla base del coinvolgimento dei singoli nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Strutture.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1 – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa per il finanziamento della retribuzione di Posizione e di Risultato.

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale Dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 17 dicembre 2020, ha introdotto con la nuova disciplina prevista dall'art. 57 la modalità di determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato successivamente integrata dall'art 39 del contratto del 16 luglio 2024.

Va evidenziato che per il 2024 il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui al D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*.

Si rileva che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020”* ha sottoposto il fondo ad un'ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Rilevato che il personale in servizio è numericamente superiore a quanto registrato in data 31 dicembre 2018 ed il totale delle voci del fondo 2024 soggette al limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs.75/2017 è inferiore al 2016, rimane invariato il limite iniziale previsto dal Decreto Legislativo 75/2017.

Le risultanze della quantificazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, così come integrata dall'art. 3 comma 120 della legge 244/2007 e dall'art. 76 della legge 133/2008;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Con determinazioni n. DPB011/420 del 29.04.2024 e DPB011/705 del 11.10.2024 il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in virtù della nuova disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL 2016-2018, successivamente integrata dall'art 39 del contratto del 16 luglio 2024 e delle disposizioni legislative vigenti in materia di Contrattazione integrativa.

Si riportano di seguito in dettaglio gli importi delle risorse stabili e variabili del Fondo della Dirigenza 2024.

Sezione 1 –Retribuzione di Posizione e di Risultato

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2024 (CCNL 2016-2018 integrazione art.39 CCNL del 16.07.2024 - Certificazioni Collegio dei revisori n.2/2024 del 10 luglio e n.6/2024 del 22 ottobre)

VOCI DI COSTITUZIONE	IMPORTO
art.57 comma 2 lett.a)	4.628.031
art.57 lett. b)	-
art.57 lett. c)	22.484
art.57 lett. d)	50.000
art.57 lett. e)	1.693.614
Integrazione CCNL 16.07.2024 – 0,22%	11.482
Integrazione CCNL 16.07.2024 – 2,01%	104.903
Riduzione consolidata	1.839.615
TOTALE	4.670.899
Soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017	4.160.128
Limite 2016	4.302.549
Riduzione art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017	-
art.33 D.L. 34/2019 (aumento/diminuzione)	-
Retribuzione di posizione	3.968.899
Retribuzione di risultato	702.000

TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO €. 6.510.514.

Sezione 3 – Decurtazioni del fondo

La riduzione risulta essere pari ad € 1.839.615 (riduzione operata sul Fondo 2015 ex art. 1, comma 456 Legge n. 147/2013 e Circolare R.G.S. 20/2015 e consolidata ai sensi dell'art. 1, comma 236 Legge 208/2015).

Alla luce di quanto sopra esposto, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale della Giunta Regionale, al netto delle predette decurtazioni, ammonta ad € 4.670.899 nel rispetto del limite complessivo del 2016 rideterminato in € 4.302.549.

L'importo delle voci non soggette al limite del 2016 per complessivi € 510.771 è composta da:

- n.6 posizioni dirigenziali transitate in Regione a seguito del trasferimento delle funzioni in attuazione della L.R. 32/2015 e della L.205/2017 pari ad € 251.966;
- CCNL 2016-2018 Articolo 56 pari ad € 92.419 (aumento contrattuale);
- CCNL 2019-2021 Articolo 39, comma 1 (Incremento 2,01% Monte salari 2018) pari ad € 104.903;
- CCNL 2019-2021 Articolo 39, comma 3 (Incremento 0,22% Monte salari 2018) pari ad € 11.482;
- CCNL 2016-2018 Articolo 57 c.2 lett. d) pari ad € 50.000 (omnicomprensività);

Sezione 4 – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse finanziamento retribuzione di posizione sottoposto a certificazione:

- Sezione 1 €. 3.968.899

Totale risorse finanziamento retribuzione di risultato sottoposto a certificazione:

- Sezione 2 €. 702.000

Totale Fondo sottoposto a certificazione €. 4.670.899

Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non risultano risorse allocate all'esterno del Fondo

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del Fondo di natura obbligatoria non oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

Art. 57 C.C.N.L. 2016-2018	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	3.968.899
-------------------------------	------------------------------	------------------

Sezione 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

Art. 57 C.C.N.L.2016-2018	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	702.000
------------------------------	------------------------------	----------------

Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non risultano destinazioni ancora da regolare

Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale sezione 1	€ 3.968.899
Totale sezione 2	€ 702.000

Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non risultano risorse allocate all'esterno del Fondo

Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Nella quantificazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono stati rispettati i vincoli di carattere generale e nello specifico:

- per le risorse di cui si tratta esiste la totale copertura finanziaria essendo state allocate sull'apposito capitolo di Bilancio le necessarie poste;
- gli incentivi economici saranno attribuiti sulla base di principi selettivi come riportato nella relazione illustrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 150/2009.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare

FONDO ANNO 2023

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2023	
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	4.554.514
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	3.871.337
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	683.177
DECURTAZIONE operata sul Fondo 2015 e consolidata	1.839.615
DECURTAZIONE per limite fondo 2016 art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	-
Art.33 D.L. 34/2019 (aumento/diminuzione)	-

FONDO ANNO 2024

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2024	
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	€ 4.670.899
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 3.968.899
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€ 702.000
DECURTAZIONE operata sul Fondo 2015 e consolidata	€ 1.839.615
DECURTAZIONE per limite fondo 2016 art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	€ /
Art.33 D.L. 34/2019 (aumento/diminuzione)	€ /

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le spese derivanti dal presente contratto sono interamente coperte con le risorse destinate alle spese di personale nell'ambito del macro aggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente" attestate dal Servizio Bilancio con note prot.0286168 del 10.07.2024 e prot.0397404 del 17.10.2024.

Nello specifico sullo stanziamento afferente i capitoli di bilancio da 210.1 a 210.50, 11224.4, 21535.3 relativi all'esercizio finanziario 2024.

Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

Con Legge Regionale n.5 del 26 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2024 e, con D.G.R. n.72 del 31.01.2024 il Bilancio gestionale dell'Ente ha previsto nel rispetto degli equilibri di bilancio le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.

Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto per l'anno 2024 è stato rispettato.

Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio le risorse del Fondo sono finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione e trasferimenti correnti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Trattamento Economico
Gianfranco Di Matteo
Firmata elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Marco de Santis
Firmata digitalmente